

STATUTO

“Centro Studi Sociali contro le mafie – Progetto San Francesco ” Associazione di promozione sociale

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1.1 - E' costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “Centro Studi Sociali contro le mafie – Progetto San Francesco” di seguito chiamata per brevità “Associazione”.

1.2 - L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi.

1.3 - L'associazione ha sede nel Comune di Cermenate (CO) Via Di Vittorio, 10 e può costituire sedi secondarie.

1.4 - Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell'ambito dello stesso Comune, informando in tempi congrui tutti gli associati, e istituire sedi secondarie anche in altri Comuni.

1.5 - La durata dell'Associazione è illimitata.

1.6 - L'Associazione adotta come riferimento legislativo la Legge Regionale n. 01/08 e la Legge 383/00.

Articolo 2

Finalità e attività

2.1 - L'Associazione non ha fini di lucro neppure indiretto e si propone di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2 - L'Associazione ha come oggetto sociale fondativo la promozione della cultura della legalità nel mondo del lavoro, nelle famiglie e nella società. Poichè le mafie agiscono i propri interessi illeciti in ogni contesto sociale e in ogni forma esse ritengano opportuna al raggiungimento violento e ricattatorio della propria ragione criminale, ne consegue che le attività di promozione delle ragioni sociali dell'Associazione non possono essere che altrettanto diversificate. Pertanto tra gli ambiti in cui intende progettare e realizzare le proprie attività, l'Associazione individua prioritariamente la formazione culturale e sociale a favore dei lavoratori, dei pensionati, della cittadinanza, dei giovani, dei soggetti fragili (siano essi colpiti dal disagio economico o fisico e psichico, o anche vittime di violenza domestica, criminale, usuraia, del racket, delle guerre e delle migrazioni clandestine). Specificatamente l'Associazione intende progettare e realizzare attività di sostegno e accompagnamento alla persona, come singolo individuo o in forma associativa, sia a favore di bisognosi, minori e immigrati nella convinzione di perseguire una sempre maggiore inclusione sociale attraverso ogni mezzo e forma adeguati alla diffusione dei diritti umani, fisici e politici dell'individuo.

L'Associazione consapevole di operare in un contesto multiculturale ed europeo si impegna a progettare e realizzare la propria attività in una reale ed evidente prospettiva internazionale, impiegando ogni mezzo o forma comunicativa ed operativa che possa comprendere più soggetti sociali e individui nei limiti delle proprie possibilità. Inoltre si sottolinea che per meglio operare e realizzare la propria missione istituzionale di promozione della cultura della legalità, della sostenibilità e della qualità sociale si potranno realizzare partnership nazionali ed internazionali con soggetti simili, con Imprese, o con altre Istituzioni del territorio, siano esse culturali, politiche ed economiche.

L'Associazione opera fattivamente a favore di attività (anche organizzando essa stessa) ritenute necessarie al raggiungimento della propria missione, come ad esempio manifestazioni sportive e culturali, svolgendo attività agricole, artigianali,

pedagogiche ed artistiche finalizzate alla formazione sociale sul tema istituzionale, programmando e realizzando attività di promozione e accompagnamento turistico e naturalistico, sempre a scopo non lucrativo od imprenditoriale. L'Associazione può essere presente in più regioni, attraverso presidi coordinati dall'Associazione stessa. Infine può promuovere raccolte fondi nazionali ed internazionali al fine di realizzare la propria missione istituzionale.

2.3 - Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere l'applicazione della legge n. 109 del 1996 e la nascita di iniziative per la gestione dei beni confiscati alle mafie;
- b) attivare un collegamento stabile tra tutte le associazioni, gli enti e gli altri soggetti collettivi impegnati per la legalità e contro le mafie nel mondo del lavoro e nei diversi settori di attività civili e sociali (dalla cultura all'economia, dalla ricerca all'educazione, dalla assistenza allo sport);
- c) promuovere un dialogo e una collaborazione, anche in forma di servizi, tra i soggetti aderenti all'Associazione e le istituzioni;
- d) promuovere una cultura della legalità, della solidarietà e dell'ambiente, basata sui principi della Costituzione, nella valorizzazione della memoria storica per le persone che hanno operato contro le mafie;
- e) promuovere l'elaborazione di strategie di lotta nonviolenta contro il dominio mafioso del territorio e di resistenza alle infiltrazioni di tipo mafioso.
- f) promuovere progetti in una rete internazionale di associazioni ed enti impegnati nella prevenzione dei fenomeni di criminalità e illegalità e nella promozione dei diritti e della giustizia sociale, al fine anche di individuare, riconoscere, promuovere e programmare ipotesi e impegni per un nuovo modello di sviluppo sostenibile e di responsabilità sociale.

L'associazione, per il raggiungimento dei propri fini sociali, potrà altresì costituirsi parte civile nei processi penali per i delitti di cui all'art. 416 bis c.p., per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal medesimo articolo 416 bis c.p. e per i delitti commessi al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso.

Potrà altresì costituirsi parte civile per i delitti di cui all'art. 416 ter. del codice penale.

2.4 - L'Associazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dagli associati.

2.5 - In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

2.6 - L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati.

Articolo 3

Criteri di ammissione degli associati

3.1 - Possono aderire, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, all'Associazione tutte le persone, uomini e donne, enti, associazioni, istituzioni pubbliche e private che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi.

3.2 - Tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato.

3.3 - E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

3.4 - L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna.

3.5 - Sono associati coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di Associati Fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Associati Ordinari.

3.6 - Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari quelle persone, Enti, Associazioni, Istituzioni private o pubbliche che hanno fornito un particolare contributo

alla vita dell'Associazione stessa o si siano contraddistinte nell'ambito delle finalità dell'Associazione.

3.7 – Gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, la quale non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio e deve essere versata entro 30 giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Articolo 4

Perdita della qualifica di associato

4.1 - La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, decesso o mancato pagamento della quota associativa annuale.

4.2 - L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

4.3 - Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per gravi fatti a carico dell'associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli Organi Associativi e per comportamenti contrastanti alle finalità dell'Associazione.

4.4 - Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, decide in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

4.5 - L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Articolo 5

Diritti e doveri degli associati

5.1 - Gli associati hanno diritto a:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, e, se maggiorenni, votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- essere informati e accedere ai documenti e agli atti dell'Associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti, se maggiorenni.

5.2 - Gli associati sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Associativi;
- contribuire nei limiti delle proprie possibilità al raggiungimento degli scopi associativi, secondo gli indirizzi degli Organi Direttivi;
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- svolgere le attività preventivamente concordate o deliberate dagli Organi Associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

5.3 Secondo quanto previsto dall'art. 8 secondo comma delle Disposizioni di Attuazione al Codice Civile il presente statuto non vieta in Assemblea l'uso del voto per delega, limitatamente al numero di 1 (una) delega per ciascun socio, al quale, qualora necessario, verrà fatto ricorso purché il suo concreto esercizio non si ponga in contrasto con i principi di democraticità, uniformità, ed effettività del rapporto associativo.

Articolo 6

Organi dell'Associazione

6.1 - Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente.
- Il Collegio dei revisori dei conti

6.2 - Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di cinque anni.

6.3 - Nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento potrà essere previsto un contributo alle spese sostenute in relazione alle attività di rappresentanza dell'Associazione esclusivamente ai componenti del Consiglio Direttivo e al Direttore.

Articolo 7

L'Assemblea degli associati

7.1 – L'assemblea degli associati è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore del contributo versato.

7.2 – L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione.

7.3 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/3 (un terzo) degli associati.

7.4 - L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito al programma e il preventivo economico per l'anno successivo;
- deliberare in merito alla relazione di attività e al rendiconto economico e patrimoniale (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

7.6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

7.7 - Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione sono richieste le maggioranze indicate negli art. 13 e 14 del presente Statuto.

7.8 - L'assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico e mediante affissione, della stessa convocazione, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

7.9 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati (comprese eventuali deleghe).

7.10 - In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del presente Statuto.

7.11 - All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente dell'Assemblea, verbale che deve essere ratificato dall'Assemblea stessa.

7.12 - Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti gli associati.

Articolo 8

Il Consiglio Direttivo

8.1 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 13 Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri Soci, preferibilmente da definirsi in numero dispari; il Consiglio Direttivo resta in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

8.2 - Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

8.3 - Il Consiglio Direttivo viene ordinariamente convocato a cura del Presidente, ogni volta lo ritenga necessario, mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri.

8.4 - Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

8.5 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
- eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
- nominare il Direttore che partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- nominare il Comitato Scientifico;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione degli associati;
- deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
- presentare all'Assemblea, alla scadenza del mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.
- deliberare in merito al regolamento interno dell'Associazione;
- stabilire le quote associative annuali.

8.6 - Il Consiglio Direttivo può costituire coordinamenti in ambito nazionale ed internazionale.

Articolo 9

Il Presidente

9.1 - Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di cinque anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio, a lui spetta l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

9.2 - Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

9.3 - E' autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

9.4 - E' autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

9.5 - In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

9.6 - In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, a sua volta incaricato da specifiche ulteriori deleghe del Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Articolo 10

Collegio dei revisori dei conti

10.1 - L'Assemblea elegge il Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti effettivi e, eventualmente, da due supplenti, scelti anche tra i non associati e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

10.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

10.3 - Il Collegio:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente;
- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un associato;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del revisori dei conti.

Articolo 11

Il Comitato Scientifico

11.1 Il Comitato Scientifico supporta le scelte dell'Associazione, a garanzia dell'indirizzo etico-culturale.

11.2 Il coordinamento del Comitato Scientifico è affidato al Direttore dell'Associazione;

11.3 Il Presidente dell'Associazione è componente di diritto del Comitato Scientifico.

Articolo 12

Il Patrimonio sociale

12.1 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- i beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
- contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- fondo di riserva.

12.2 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- entrate derivanti da convenzioni;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- entrate derivanti da iniziative finalizzate al proprio finanziamento quali feste, sottoscrizione attività di raccolta fondi in genere;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale

Articolo 13

Il Bilancio

13.1 - L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

13.2 - Il primo esercizio inizia alla data di costituzione e termina il trentuno dicembre dell'anno.

13.3 - Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

13.4 - Il rendiconto economico finanziario deve essere depositato presso la sede dell'Associazione per i 15 giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

13.5 - E' vietata la distribuzione anche indiretta di proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

13.6 - L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Articolo 14

Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Consiglio Direttivo o da almeno 1/5 (un quinto) degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 15

Scioglimento dell'Associazione

15.1 - Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio sono deliberati dall'Assemblea convocato con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

15.2 - Il patrimonio che residua dopo la liquidazione sarà devoluto, sentita l'Agenzia istituita con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, a fini di utilità sociale.

15.3 - In ogni caso, i beni dell'Associazione non possono essere devoluti agli associati, agli amministratori e dipendenti della stessa.

Articolo 16

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno, si fa riferimento alle leggi vigenti ed in particolare alla L.R. 01/08, alla L 383/00 e al Codice Civile.